

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Articolo aggiuntivo 2.045 del relatore</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione del Governo</i>)	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle attività svolte dalla Banca d'Italia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) .	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione avvierà le votazioni delle proposte emendative.

Avverte poi che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stato ritirato l'emendamento Congedo 2.041 e che il relatore ha depositato l'articolo aggiuntivo 2.045, che è a disposizione dei colleghi e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*). Fissa quindi alle ore 13 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo del relatore 2.045.

Segnala che il Governo ha presentato alcune proposte di riformulazione (*vedi allegato 2*) che si riferiscono a gruppi di emendamenti riguardanti la medesima tematica.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il relatore o il rappresentante del Governo

forniscano alla Commissione indicazioni in ordine all'esito dell'attività istruttoria svolta sulle proposte emendative presentate, indicando quelle che sono accoglibili nel testo originario, quelle per le quali si propone una riformulazione e quelle sulle quali si esprime un parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI, prima di illustrare le proposte emendative sulle quali si registra una convergenza, ritiene opportuno evidenziare due vincoli che il Governo ha considerato inderogabili nell'esame del presente provvedimento.

Da una parte rappresenta l'esigenza di non creare nuovo deficit per l'anno 2023, anno sul quale gravano già 4 miliardi di crediti relativi al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge. In secondo luogo, si è ritenuto di non consentire l'introduzione di norme che comportassero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avverte poi che la fondamentale questione dei crediti incagliati è ancora aperta e auspica che possa trovare a breve una soluzione, nel rispetto dei vincoli sopra ricordati.

Ciò premesso procede all'illustrazione sintetica delle materie sulle quali si è raggiunto un accordo tra i gruppi, anche di opposizione.

Evidenzia che un primo tema è quello relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023, fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per gli interventi di edilizia libera, per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, e per il cosiddetto *Sismabonus* cratere, ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici.

Sono quindi previste alcune norme di interpretazione autentica relative all'allineamento delle detrazioni dagli attuali 4 e 6 anni a 10 anni e relative all'allineamento e

alla revisione dei termini della comunicazione all'Agenzia delle entrate per la cessione del credito. Un'ulteriore precisazione interpretativa e quindi, per sua natura con effetto retroattivo, riguarda le variazioni della CILAS: si prevede che, ai fini del rispetto dei termini legislativi, sia rilevante solamente la data di presentazione della CILAS e non le sue eventuali successive variazioni. Analogamente si prevede che le delibere condominiali con le quali si approvano varianti all'originaria decisione di svolgere i lavori non abbiano effetto ai fini del rispetto dei termini prescritti.

Per facilitare la compensazione dei crediti fiscali ne è espressamente ammessa la compensazione con i contributi previdenziali.

Sono infine previste alcune disposizioni volte a snellire e semplificare l'attività di gestione e rendicontazione dei crediti fiscali, che erano state suggerite dagli operatori del settore.

Conclude invitando i deputati che ritengono che alcuni emendamenti a loro firma, non compresi nelle proposte di riformulazione in distribuzione, riguardino le tematiche sopra evidenziate, a segnalarlo ai fini di un inserimento di tali emendamenti nell'elenco delle riformulazioni.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia la necessità per i proponenti di valutare con attenzione la portata delle riformulazioni proposte rispetto ai testi originariamente presentati, per evitare che la riformulazione si discosti eccessivamente dalla volontà del proponente.

Ritiene inoltre che anche sulle proposte emendative oggetto di accantonamento occorrerà svolgere un adeguato approfondimento.

Emiliano FENU (M5S) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il lavoro di sintesi svolto, con il quale sono state accolte, ai fini di una riformulazione, anche diverse proposte del proprio gruppo.

Esprime peraltro perplessità sull'articolo aggiuntivo del relatore 2.045 con il quale si consente la comunicazione entro il prossimo 31 marzo della cessione del cre-

dito anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.

Quindi, dichiarando di aver compreso i due vincoli segnalati dal rappresentante del Governo, chiede il motivo per il quale non sia stata sinora accolta la proposta, avanzata da tutti i gruppi, di utilizzare i modelli F24 per la compensazione dei crediti fiscali.

Marco OSNATO, *presidente*, osserva che l'esame del merito delle proposte emendative sarà affrontato quando si passerà al loro esame e votazione.

Invita quindi il relatore a illustrare il proprio articolo aggiuntivo 2.045.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, evidenzia che il proprio articolo aggiuntivo 2.045 affronta lo stesso tema dell'articolo aggiuntivo Congedo 2.041, che è stato ritirato. Si tratta di un intervento volto a consentire al beneficiario della detrazione di comunicare, entro il prescritto termine del 31 marzo 2023, l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a intermediari qualificati anche prima della conclusione dell'accordo di cessione. La disposizione si riferisce alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Qualora dopo la comunicazione l'accordo di cessione non sia concluso, ferma restando la possibilità per il beneficiario della detrazione di revocare l'opzione, si stabilisce che gli intermediari qualificati comunichino all'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), osservando come l'articolo aggiuntivo 2.045 del relatore sia finalizzato a superare la difficoltà, già più volte segnalata, di effettuare la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, chiede se il beneficiario della detrazione al quale è stata rifiutata la cessione possa successivamente presentare domanda ad altri operatori qualificati.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, al riguardo sarebbe personalmente pro-

penso a consentire tale possibilità; evidenzia tuttavia che sul punto sono tuttora in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede quindi se l'articolo aggiuntivo 2.045 del relatore sia effettivamente in grado di risolvere le difficoltà che incontrano molti soggetti nel rispettare il termine del 31 marzo 2023 per la comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle entrate.

Evidenzia come sarebbe necessario chiarire questo aspetto prima della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.045 del relatore.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, osserva che al momento sarebbe più proficuo procedere con l'esame degli emendamenti per i quali sono state formulate proposte di riformulazione, rinviando l'esame delle ulteriori questioni.

Marco OSNATO, *presidente*, invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti per i quali sono state presentate proposte di riformulazione.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, passando al parere sulle proposte emendative rispetto alle quali, con il Governo, è stata svolta un'istruttoria positiva, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Sala 01.03, nonché sulle proposte emendative Fenu 01.07, Gusmeroli 01.05, Congedo 01.09, Sala 2.178, Congedo 2.189, Mazzetti 2.206 e Sala 2.207, purché riformulate nel testo dell'articolo premissivo Sala 01.03. Rispetto a tali proposte emendative, in materia di spese relative alle villette, evidenzia che, raccogliendo le sollecitazioni provenienti da tutti i gruppi parlamentari e una volta confermata la disponibilità espressa dal Governo, valuterebbe positivamente una ulteriore proroga al 30 settembre del termine del 30 giugno indicato dall'articolo premissivo Sala 01.03.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva, prima di esprimere un parere favorevole sulla questione, di svolgere ulteriori approfondimenti.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se il termine appena richiamato si riferisca alla rendicontazione o alla fine dei lavori.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Ricciardi, conferma che il termine si riferisce alla rendicontazione.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia l'impossibilità di procedere alla votazione delle proposte emendative in materia di spese relative alle villette prima che il Governo chiarisca se è favorevole o meno a prorogare al 30 settembre il termine relativo alla rendicontazione.

Marco OSNATO, *presidente*, replicando all'onorevole Fenu, fa presente che quando il relatore ed il Governo avranno espresso i pareri, si potrà valutare l'accantonamento delle proposte emendative sulle quali vi sia necessità di ulteriori approfondimenti.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, proseguendo nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative, esprime parere favorevole sull'emendamento Congedo 1.21, in materia di antiriciclaggio.

In materia di contratti e di edilizia libera, esprime parere favorevole sugli emendamenti Matera 2.46 e Mazzetti 2.55, sugli identici emendamenti Sottanelli 2.77, Mazzetti 2.78 e Testa 2.79, sugli emendamenti Lovecchio 2.80, Filini 2.82, Gusmeroli 2.88 e Merola 2.89, sugli identici emendamenti Dell'Olio 2.90 e Rubano 2.91, sugli emendamenti Gusmeroli 2.92, Fenu 2.93 e Bagnai 2.94, sugli identici emendamenti Manes 2.95, Borrelli 2.96, De Palma 2.97, Santillo 2.98, Cavandoli 2.99 e Lupi 2.100, sugli emendamenti Del Barba 2.101 e 2.102 e Bagnai 2.103, sugli identici emendamenti Squeri 2.104, Bicchielli 2.105 e Matera 2.106, sugli emendamenti Cesa 2.111 e Iaia 2.112,

sugli identici emendamenti Steger 2.113, Del Barba 2.114, Borrelli 2.115, Congedo 2.116, De Palma 2.117, Merola 2.118 e Centemero 2.119, sugli emendamenti Ciocchetti 2.121 e 2.122, Fenu 2.123 e Miele 2.124, sugli identici emendamenti Bicchielli 2.125 e Squeri 2.126, sugli emendamenti Filini 2.127, Fenu 2.128, Donno 2.129, Squeri 2.130, Dell'Olio 2.170 e sugli identici emendamenti Congedo 2.107, Rubano 2.108, Bicchielli 2.109 e Gusmeroli 2.110, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

In materia di allineamento delle detrazioni relative ai *bonus* a dieci anni e alla comunicazione relativa alla fruizione del credito, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fenu 1.37, Manes 2.75, Del Barba 2.141, Alifano 2.202, Lovecchio 2.203, Mazzetti 2.204 e Fenu 2.205 e 2.226, sugli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 2.010, Lupi 2.011 e Merola 2.012, sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 2.027, Lupi 2.028 e Congedo 2.029 e sugli articoli aggiuntivi Lupi 2.030, Merola 2.032 e Gusmeroli 2.033, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

In materia di ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti autonomi case popolari, per le ONLUS e i soggetti del Terzo settore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Comaroli 2.18, Mari 2.29, Zanella 2.30, Fenu 2.31, Congedo 2.32, Merola 2.33, Borrelli 2.44 e Mazzetti 2.60, sugli identici emendamenti Manes 2.62 e Congedo 2.63, sugli emendamenti Manes 2.64, Rubano 2.65, Donno 2.135 e Pastorino 2.136, sugli identici emendamenti Maullu 2.137 e Gusmeroli 2.138, sugli emendamenti Ubaldo Paganò 2.139 e Rubano 2.142, sugli identici emendamenti Manes 2.143, Del Barba 2.144, Sala 2.145 e Santillo 2.146, sugli emendamenti Congedo 2.147, Gusmeroli 2.148, Varchi 2.163, Bagnai 2.171, Rubano 2.172, Del Barba 2.177 e Pastorino 2.185 e sull'articolo aggiuntivo Mari 2.044, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

In materia di *Sismabonus* 'cratere', esprime parere favorevole sugli emendamenti Trancassini 2.69, Bagnai 2.70, Torto

2.71, Carloni 2.76 e Sottanelli 2.152, sugli identici emendamenti Santillo 2.174 e Cattaneo 2.175, sull'emendamento Curti 2.181 e sugli identici emendamenti Steger 2.182, Del Barba 2.183 e Borrelli 2.184, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

In materia di integrazioni della CILAS, esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Olio 2.150, sugli identici emendamenti Manes 2.153, Del Barba 2.154, Borrelli 2.155, Santillo 2.156 e Rubano 2.157, sull'emendamento Merola 2.160 e sull'articolo aggiuntivo Sala 2.026, purché tutti siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

In materia di compensazione dei crediti previdenziali, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 2.131, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Infine, in materia di tematiche poste dall'associazione dei commercialisti, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Congedo 2.019, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede comunque che siano al momento accantonate le proposte emendative in materia di ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti autonomi case popolari, per le ONLUS e i soggetti del Terzo settore, l'emendamento Comaroli 2.131 in materia di compensazione dei crediti previdenziali, sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Ribadendo quanto già evidenziato sulle proposte emendative in materia di spese relative alle villette e al termine in esse contenuto, chiede che anche tali proposte emendative vengano accantonate.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone, pertanto, l'accantonamento degli articoli premissivi Sala 01.03, Fenu 01.07, Gusmeroli 01.05, Congedo 01.09, degli emendamenti Sala 2.178, Congedo 2.189, Mazzetti 2.206, Sala 2.207, Comaroli 2.18, Mari 2.29, Zanella 2.30, Fenu 2.31, Congedo 2.32, Merola

2.33, Borrelli 2.44 e Mazzetti 2.60, degli identici emendamenti Manes 2.62 e Congedo 2.63, degli emendamenti Manes 2.64, Rubano 2.65, Donno 2.135 e Pastorino 2.136, degli identici emendamenti Maullu 2.137 e Gusmeroli 2.138, degli emendamenti Ubaldo Pagano 2.139 e Rubano 2.142, degli identici emendamenti Manes 2.143, Del Barba 2.144, Sala 2.145 e Santillo 2.146, degli emendamenti Congedo 2.147, Gusmeroli 2.148, Varchi 2.163, Bagnai 2.171, Rubano 2.172, Del Barba 2.177 e Pastorino 2.185, dell'articolo aggiuntivo Mari 2.044 e dell'emendamento Comaroli 2.131.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) in merito alla riformulazione delle proposte emendative in materia di contratti e di edilizia libera chiede al Governo di chiarire se l'espressione « la richiesta di titolo abilitativo » ivi prevista si riferisca anche alla comunicazione e, quindi, alla CILAS.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la dizione utilizzata nella riformulazione è più ampia rispetto al mero riferimento alla comunicazione e, pertanto, ricomprende anche la CILAS.

Virginio MEROLA (PD-IDP), associandosi alle richieste già espresse da altri deputati rispetto alla necessità di conoscere le intenzioni del Governo rispetto al tema fondamentale dei crediti incagliati, esprime un giudizio generalmente favorevole sulle riformulazioni proposte. Fa presente, tuttavia, che la riformulazione delle proposte emendative in materia di *Sismabonus* 'cratere' riproduce in maniera identica il testo dell'emendamento Curti 2.181, che invece viene ricompreso tra quelli da riformulare.

Marco OSNATO, *presidente*, si riserva di verificare quanto testé segnalato dall'onorevole Merola.

Avverte quindi che essendo imminente l'avvio in Assemblea della discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle attività svolte dalla Banca d'Italia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ignazio VISCO, *Governatore della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco FILINI (FDI), Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), Andrea DE BERTOLDI (FDI), Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), Enrica ALIFANO (M5S) e Luigi MARATTIN (A-IV-RE) ai quali risponde Ignazio VISCO, *Governatore della Banca d'Italia*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il Governatore Visco e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.045 DEL RELATORE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, a intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa a interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa al-

l'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2022, n. 14, per le spese sostenute nell'anno 2022 nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.

2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per i beneficiari della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario o le imprese di assicurazione di cui al medesimo comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.045. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2023 ».

- * **01.07.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **01.05.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.
- * **01.09.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.178.** *(Nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.
- * **2.189.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.206.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti.
- * **2.207.** *(Nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.

ART. 2.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « oppure, nel caso in cui i

lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

b) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *d)*, e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi ».

- * **2.46.** *(Nuova formulazione)* Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.55.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.77.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli, Del Barba, Rosato.
- * **2.78.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.

- * **2.79.** *(Nuova formulazione)* Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
- * **2.80.** *(Nuova formulazione)* Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
- * **2.82.** *(Nuova formulazione)* Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.88.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.
- * **2.89.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.
- * **2.90.** *(Nuova formulazione)* Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.91.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.92.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.
- * **2.93.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.94.** *(Nuova formulazione)* Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.95.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.96.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari.
- * **2.97.** *(Nuova formulazione)* De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.
- * **2.98.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.99.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.
- * **2.100.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.101.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.102.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.103.** *(Nuova formulazione)* Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
- * **2.104.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini, Nevi.
- * **2.105.** *(Nuova formulazione)* Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.106.** *(Nuova formulazione)* Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.107.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.108.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.109.** *(Nuova formulazione)* Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.110.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.111.** *(Nuova formulazione)* Cesa.
- * **2.112.** *(Nuova formulazione)* Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.113.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
- * **2.114.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.
- * **2.115.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Mari.
- * **2.116.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.117.** *(Nuova formulazione)* De Palma, Rubano, Sala.
- * **2.118.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.119.** *(Nuova formulazione)* Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.

- * **2.121.** *(Nuova formulazione)* Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.122.** *(Nuova formulazione)* Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.124.** *(Nuova formulazione)* Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.
- * **2.123.** *(Nuova formulazione)* Fenu.
- * **2.125.** *(Nuova formulazione)* Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.126.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.127.** *(Nuova formulazione)* Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.128.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.129.** *(Nuova formulazione)* Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
- * **2.130.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
- * **2.170.** *(Nuova formulazione)* Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, »;

b) le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

- * **1.37.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti.
- * **2.75.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.141.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.202.** *(Nuova formulazione)* Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.
- * **2.203.** *(Nuova formulazione)* Lovecchio, Alifano, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Fenu.
- * **2.204.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.205.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
- * **2.226.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.010.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.011.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.012.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.027.** *(Nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nevi.
- * **2.028.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.029.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.030.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

* **2.032.** *(Nuova formulazione)* Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Simiani, Malavasi.

* **2.033.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

* **2.18.** *(Nuova formulazione)* Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

* **2.29.** *(Nuova formulazione)* Mari, Borrelli, Bonelli, Grimaldi.

* **2.30.** *(Nuova formulazione)* Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Bonelli.

* **2.31.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.

* **2.32.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

* **2.33.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

* **2.44.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari.

* **2.60.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.

* **2.62.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.63.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **2.64.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.65.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.

* **2.135.** *(Nuova formulazione)* Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.

* **2.136.** *(Nuova formulazione)* Pastorino.

* **2.137.** *(Nuova formulazione)* Maullu.

* **2.138.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

* **2.139.** *(Nuova formulazione)* Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.

* **2.142.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.

* **2.143.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.144.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.

* **2.145.** *(Nuova formulazione)* Sala, Rubano, De Palma.

* **2.146.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **2.147.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.

* **2.148.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele, Cattoi.

- * **2.163.** (Nuova formulazione) Varchi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.172.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.171.** (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Cattoi.
- * **2.177.** (Nuova formulazione) Del Barba, Faraone, Gadda, Rosato.
- * **2.185.** (Nuova formulazione) Pastorino.
- * **2.044.** (Nuova formulazione) Mari, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in relazione agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

- * **2.69.** (Nuova formulazione) Trancassini, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.70.** (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.
- * **2.71.** (Nuova formulazione) Torto, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.76.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti.
- * **2.152.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Del Barba, Rosato.
- * **2.174.** (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.175.** (Nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nazario Pagano.
- * **2.181.** (Nuova formulazione) Curti, D'Alfonso, Manzi, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.182.** (Nuova formulazione) Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

- * **2.183.** (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Sottanelli, Rosato.
- * **2.184.** (Nuova formulazione) Borrelli, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

- * **2.150.** (Nuova formulazione) Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.153.** (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.154.** (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.155.** (Nuova formulazione) Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari.
- * **2.156.** (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.157.** (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.
- * **2.160.** (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.026.** (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti nel versamento unitario)

1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra i debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i crediti tributari o viceversa.

2.131. (Nuova formulazione) Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavadoli, Miele.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico

e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinqüies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b)

del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-*bis* è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10-*bis*, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

2.019. *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.